


Pubblicato il 17/04/2026

N. 00229/ 2026 REG.PROV.CAU.

N. 00144/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da ***Omissis***, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale approvata con D.D.G. n. 4206 del 25.09.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, in persona dell'Assessore *pro tempore* e Formez Pa (Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

di *Omissis*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia esecutiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.G. 5762 del 03.12.2025 relativo allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito della prova scritta del “Concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021”, nella misura in cui dispone all’art. 1 l’esclusione dal concorso *de quo* del ricorrente (posizionato nella citata graduatoria al n. 20, codice utente 9997875), per mancato superamento della visita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici;
- del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale in data 22.11.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “*non idoneo*” con la motivazione “*Omissis*”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, in particolare del verbale n. 4 del 22.11.2025 della Commissione Medica Esaminatrice, del fascicolo sanitario del ricorrente e del Modello IPFA del 22.11.2025 in cui è indicata la motivazione della

non idoneità, tutti ricevuti in data 13.01.2026 a mezzo pec, in esito ad istanza di accesso agli atti;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, art. 2, comma 1, lettera F;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 582, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché della lettera l), n. 3), della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della difesa del 4.6.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del D.D.G. 234 del 21.01.2026 di approvazione della graduatoria di merito degli idonei in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali ammissibili alla frequenza del corso di formazione, e di esclusione dei non idonei e degli assenti relativa alla procedura suddetta, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del D.D.G. n. 35 del 21.01.2026 di presa d'atto del D.D.G. n. 234 del 21.01.2026 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nella parte in cui pregiudica il ricorrente;

- del D.D.G. n. 152 del 29.01.2026 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, di ammissione al corso di formazione, denominato, "*Corso di Formazione Allievi Agenti Forestali*" dei 46 candidati riportati nell'elenco, nella parte in cui pregiudica il ricorrente;

- del D.D.G. n. 646 del 05.02.2026 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale per lo scorrimento dell'elenco "graduatoria" di n. 188 posizioni concernente il concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione di Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, nella parte in cui pregiudica il ricorrente;
- dell'avviso protocollo n. 12456 del 12.02.2026 di pubblicazione del calendario degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali, stabilito dalla Commissione Medica per lo scorrimento delle 188 unità di candidati idonei, nella parte in cui pregiudica il ricorrente;
- del D.D.G. n. 1134 del 02.03.2026 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale per lo scorrimento dell'elenco "graduatoria" di n. 25 posizioni, oltre alle 188 già approvate con il D.D.G. n. 646 del 05.02.2026, ed esclusione di altrettanti 25 candidati che non si sono presentati alla visita medica, concernente il concorso pubblico *a quo*, nella parte in cui pregiudica il ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista l'ordinanza collegiale n. 446 del 13.2.2026 con la quale è stata disposta verifica e integrazione del contraddittorio per mezzo di pubblici proclami degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Vista la relazione del verificatore depositata il 25.3.2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da:

- sufficiente *fumus boni iuris*, atteso l'esito positivo della verifica depositata il 25.3.2026;

- *periculum in mora*, atteso che il corso di formazione tecnico-pratica prodromico all'assunzione è di prossimo inizio;

Ritenuto pertanto che il ricorrente vada ammesso con riserva al predetto corso;

Visto l'art. 49 c.p.a.;

Rilevato, quanto all'integrità del contraddittorio rispetto al ricorso per motivi aggiunti, che si rende necessario integrarlo nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura ed utilmente collocati nella graduatoria impugnata o nei successivi provvedimenti di scorrimento con un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, previo onere per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di comunicare al ricorrente e produrre agli atti, nelle forme del P.A.T., l'elenco degli idonei con indicazione dei nominativi entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, vada disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con le modalità di seguito esposte:

a) l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;

b) l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, dei documenti su supporto digitale) l'avviso di cui sopra, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale essi sono pubblicati;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

c) vengono, pertanto, assegnati all'uopo i seguenti termini: (i) giorni venti, decorrente dalla comunicazione dell'elenco nominativo di cui sopra, per effettuare tale notifica; (ii) giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;

d) è opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

Ritenuto, pertanto:

- di accogliere l'istanza cautelare, e per l'effetto, ammettere il ricorrente, con riserva, al corso di formazione tecnico-pratica;
- di fissare la trattazione nel merito del ricorso all'udienza pubblica di cui in dispositivo, contestualmente disponendo la cancellazione dell'udienza camerale già fissata per il 29 aprile 2026, attesa la conclusione della fase cautelare in questa sede;
- vada disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei concorrenti controinteressati, con riferimento ai motivi aggiunti, previo onere per la p.a. di fornire l'elenco nominativo dei candidati inseriti in graduatoria, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da effettuarsi nelle forme sopra indicate;
- di condannare l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al pagamento delle spese di fase, liquidate in dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza, oltre al pagamento delle spese di verifica che saranno liquidate con separato decreto, previo deposito dell'istanza di liquidazione; spese compensate tra parte ricorrente e Formez Pa; spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così statuisce:

- accoglie l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente al corso di formazione tecnico – pratico;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, secondo le prescrizioni indicate in motivazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami;

- fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2026, ore di rito, contestualmente disponendo la cancellazione dell'udienza camerale del 29 aprile 2026;
- condanna l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica alla rifusione delle spese di fase, che liquida in favore di parte ricorrente in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, oltre alla rifusione delle spese di verificaione;
- spese di fase compensate tra il ricorrente e Formez PA;
- spese irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.